



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 334 DEL 19/05/2026

Settore: SETTORE SERVIZI ALLA CULTURA E ALLA PERSONA

Unità Proponente: BANDI GARE E CONTRATTI

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER LA PRATICA DEL CALCIO E DEL TENNIS – DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il decreto del Sindaco n. 25 del 26/07/2024 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 18/12/2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 263 del 30/12/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 30/03/2026, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;

Visti gli artt. 151 comma 4, 183 e 191 D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all'ordinamento finanziario e contabile, in particolare in merito all'assunzione e alla gestione di impegni di spesa;

Premesso che il Comune di San Gimignano è proprietario dei seguenti impianti sportivi per la pratica del calcio e del tennis, nonché di altre eventuali discipline sportive compatibili:

- a) impianto sito in località Santa Lucia, iscritto al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Siena al foglio 103, particella 446, categoria D/6^a, composto da: n. 1 campo da

calcio in superficie "sintetica", locali adibiti a spogliatoi e biglietteria, servizi igienici e pertinenze;

- b) impianto sito in località Santa Lucia, iscritto al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Siena al foglio 104, particella 511, categoria D/6^a, composto da: n. 1 campo da calcio in superficie "sintetica" e relative pertinenze;
- c) impianto sito in località Belvedere, iscritto al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Siena al foglio 86, particella 1114, categoria E/9, composto da: n. 1 campo da calcio in superficie sintetica;
- d) impianto sito in località Santa Lucia, iscritto al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Siena al foglio 103, particella 521, categoria D/6^a e di cui alla Planimetria, composto da: n. 2 campi da tennis in terra battuta; n. 1 campo da tennis in superficie "sintetica", con copertura pressostatica, idoneo anche alla pratica del calcio a 5, del volley e di altre discipline sportive; n. 1 campo da beach volley; n. 1 edificio adibito a spogliatoi e servizi igienici; n. 1 edificio adibito a biglietteria, luogo di incontro e/o punto di ristoro;

Dato atto che:

- con determinazione n. 524 del 12/08/2025 è stato affidato all'operatore economico "Nuova Sangimignanese Calcio ASD", con sede in San Gimignano, il servizio di gestione degli impianti sportivi comunali per la pratica del calcio di cui alla succitata lettera a) per la durata di 1 anno (stagione sportiva 2025-2026), con decorrenza dalla data di aggiudicazione al 31/08/2026, contratto Rep. 2620 del 16/09/2025;
- con determinazione n. 525 del 13/08/2025 è stato affidato all'operatore economico "Tennis Club Poggibonsi ASD", con sede in Poggibonsi, il servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale per la pratica del tennis di cui alla succitata lettera d) per la durata di 1 anno (stagione sportiva 2025-2026), con decorrenza dalla data di aggiudicazione al 31/08/2026, contratto Rep. 2619 del 16/09/2025;

Ritenuto necessario, vista l'imminente scadenza dei sopraindicati contratti, procedere ad un nuovo affidamento della gestione degli impianti sopra menzionati;

Considerato che gli impianti in oggetto sono da ritenersi privi di rilevanza economica in quanto, come attestato dai rendiconti di gestione relativi agli anni precedenti, in atti presso l'Ufficio Sport, la relativa gestione è sprovvista delle caratteristiche proprie della gestione degli impianti sportivi di rilevanza economica (gestione adeguatamente remunerativa e quindi in grado di produrre reddito) e necessita pertanto di essere assistita dall'Ente;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 14/05/2026, con la quale si è provveduto:

- a dare atto che l'Amministrazione Comunale intende perseguire una gestione degli impianti sportivi improntata alla massima sostenibilità economica e alla valorizzazione sociale del territorio;
- a dare atto della contiguità fisica e funzionale dei due plessi sportivi (calcio e tennis), i quali insistono su un'area urbana integrata e condividono accessi e aree di sosta, ritenendo pertanto:

- che l'affidamento congiunto dei suddetti impianti rappresenti una scelta gestionale opportuna al fine di un'ottimizzazione delle spese e un miglior coordinamento dei relativi interventi di manutenzione;
 - che l'affidamento a un unico gestore favorisca la creazione di un "polo sportivo multidisciplinare", capace di attrarre un bacino di utenza più ampio e diversificato e agevoli l'auspicabile organizzazione di eventi che richiedano l'utilizzo simultaneo di diverse superfici di gioco e pertanto una maggiore aggregazione sociale;
- a rilevare che non risulta praticabile la soluzione della gestione diretta degli impianti sportivi da parte del Comune con proprio personale, non essendovi all'interno dell'Ente figure professionali specifiche né risorse umane necessarie per garantire una sistematica custodia e fruizione da parte del pubblico, dovendo pertanto necessariamente optare per una gestione indiretta;
 - a promuovere l'avvio di una procedura negoziata per l'affidamento in appalto del servizio di gestione degli impianti sportivi comunali per la pratica del calcio e del tennis, rivolta a soggetti aventi un'esperienza nella gestione di impianti sportivi di almeno 1 anno, da espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, privilegiando, onde garantire un elevato livello qualificativo dei servizi da prestare, la valutazione del progetto qualitativo rispetto all'offerta economica, sulla base di un punteggio massimo di 80 punti attribuibili all'Offerta tecnica e di 20 punti all'Offerta economica, apprezzando tra l'altro (ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 38/2021) offerte provenienti da società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali;
 - a dare atto che l'affidamento del suddetto servizio prevede
 - una durata di tre anni, con decorrenza dal 01/09/2026 al 31/08/2029, con possibilità di rinnovo, ad esclusiva discrezionalità del Comune, per un massimo di ulteriori tre anni;
 - un importo da versare all'affidatario da parte dell'Ente, a titolo di compartecipazione alle spese di gestione, di € 50.000,00 annuali oltre IVA soggetto a ribasso in fase di gara;
 - ad approvare il Capitolato Speciale e la Relazione Illustrativa relativi al suddetto affidamento;

Visto l'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, secondo il quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti e gli Enti Concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Dato atto che l'appalto è costituito da un unico lotto poiché, vista la contiguità fisica e funzionale dei due plessi sportivi (calcio e tennis), i quali insistono su un'area urbana integrata e condividono accessi e aree di sosta, l'affidamento congiunto dei suddetti impianti rappresenta una scelta gestionale opportuna al fine di un'ottimizzazione delle spese e di un miglior coordinamento dei relativi interventi di manutenzione;

Dato atto che il servizio in oggetto risulta fra quelli elencati all'Allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE, e, pertanto, ai fini del presente appalto si applica la soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che la spesa stimata per il presente appalto trova adeguata copertura sui relativi bilanci di previsione;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi comunali per la pratica del calcio e del tennis, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 36/2023, tramite procedura negoziata da espletarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, privilegiando la valutazione del progetto qualitativo rispetto all'offerta economica, sulla base di un punteggio massimo di 80 punti attribuibili all'offerta tecnica e di 20 punti attribuibili all'offerta economica, onde garantire un elevato livello qualificativo dei servizi da prestare, svolta tramite il portale START della Regione Toscana, con un importo a base d'asta per i tre anni di durata dell'appalto pari ad € 150.000,00, e preceduta da un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata stessa;

Dato atto che il parametro che determina la concavità della curva di punteggio nella formula relativa all'offerta economica è stato stabilito pari a 0,3 al fine di evitare il rischio di attribuire differenze di punteggio elevate anche a fronte di minimi scostamenti di prezzo ed incentivare ribassi eccessivi, privilegiando così l'importanza della qualità dell'offerta;

Dato atto che si procederà all'invito alla successiva procedura negoziata di tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti indicati nell'avviso che abbiano presentato manifestazione di interesse;

Dato atto che, in adempimento a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.1 al D. Lgs. n. 36/2023, l'avviso pubblico per indagine di mercato verrà pubblicato, per un periodo di almeno quindici giorni, all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di San Gimignano e sulla Piattaforma per la pubblicità a valore legale degli avvisi e degli esiti di gara, che attua le previsioni degli articoli 27, 84 e 85 del D. Lgs. n. 36/2023, secondo le modalità definite dalla delibera ANAC 263/2023;

Tenuto conto della necessità di impegnare la somma di € 250,00 per il pagamento del contributo ANAC da parte della Stazione Appaltante, ai sensi di quanto disposto dalla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025;

Dato atto che il contratto relativo all'appalto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023, mediante scrittura privata;

Dato atto che:

- riguardo alla natura del servizio, è ammesso il subappalto, ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs n. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 119, comma 17, del D. Lgs. n. 36/2023, non è consentito il subappalto a cascata, in relazione alle specifiche caratteristiche dell'appalto e alla conseguente esigenza di evitare una eccessiva parcellizzazione e frammentazione del servizio;

Ritenuto di procedere all'approvazione della seguente documentazione di gara:

- Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati, allegato A) al presente atto;
- schema di Avviso pubblico per indagine di mercato e relativo modulo per la presentazione di manifestazione di interesse, allegato B) al presente atto;
- schema di Disciplinare di gara, allegato C) al presente atto;

Dato atto che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 D. Lgs. n. 36/2023, è il Dott. Valerio Bartoloni, Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona del Comune di San Gimignano;

DETERMINA

1. di dare avvio, per le motivazioni espresse in narrativa, all'affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi comunali per la pratica del calcio e del tennis, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 36/2023, tramite procedura negoziata da espletarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, privilegiando la valutazione del progetto qualitativo rispetto all'offerta economica, sulla base di un punteggio massimo di 80 punti attribuibili all'offerta tecnica e di 20 punti attribuibili all'offerta economica, onde garantire un elevato livello qualificativo dei servizi da prestare, svolta tramite il portale START della Regione Toscana, con un importo a base d'asta per i tre anni di durata dell'appalto pari ad € 150.000,00, e preceduta da un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata stessa;
2. di dare atto che la spesa stimata per il presente appalto trova adeguata copertura sui relativi bilanci di previsione;
3. di impegnare a favore di ANAC, sul BP 2026, al Capitolo 122/3 "Spese per compartecipazione attività ANAC", la somma di € 250,00;
4. di dare atto che il contratto relativo all'appalto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023, mediante scrittura privata;
5. di approvare la seguente documentazione di gara:
 - Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati, allegato A) al presente atto;
 - schema di Avviso pubblico per indagine di mercato e relativo modulo per la presentazione di manifestazione di interesse, allegato B) al presente atto;
 - schema di Disciplinare di gara, allegato C) al presente atto;

6. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 D. Lgs. n. 36/2023, è il Dott. Valerio Bartoloni, Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona del Comune di San Gimignano;

7. di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs n. 267/2000, che il presente atto rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

8. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con i nuovi vincoli di finanza pubblica.

IL DIRIGENTE
BARTOLONI VALERIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTO SPORTIVI COMUNALI PER LA PRATICA DEL CALCIO E DEL TENNIS

CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1 – Amministrazione aggiudicatrice

1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Gimignano.
2. Settore competente: Settore Servizi alla Cultura e alla Persona, Servizio Istruzione e Sport.
3. Responsabile Unico del Procedimento: Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona, Dr. Valerio Bartoloni.

Art. 2 – Oggetto dell'affidamento

1. L'oggetto dell'affidamento consiste nella gestione degli impianti sportivi comunali per la pratica del calcio e del tennis, nonché di altre eventuali discipline sportive correlate alla tipologia degli impianti.
2. L'affidamento avviene in ottemperanza della vigente normativa nazionale sullo sport (D.lgs. n. 38/2021 e ss.mm.ii.), della Legge Regionale Toscana n. 21 del 27/02/2015 e relativo Regolamento attuativo, del D.lgs. n. 36/2023 ("Codice dei contratti pubblici") e della normativa vigente.
3. Gli impianti sportivi in oggetto (da ora in poi: impianti), ubicati nel territorio di San Gimignano, sono i seguenti:
 - a) impianto sito in località Santa Lucia, iscritto al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Siena al foglio 103, particella 446, categoria D/6^a, composto da: n. 1 campo da calcio in superficie "sintetica", locali adibiti a spogliatoi e biglietteria, servizi igienici e pertinenze; di cui alla Planimetria in Allegato A) al presente Capitolato;
 - b) impianto sito in località Santa Lucia, iscritto al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Siena al foglio 104, particella 511, categoria D/6^a, composto da: n. 1 campo da calcio in superficie "sintetica" e relative pertinenze; di cui alla Planimetria in Allegato B) al presente Capitolato;
 - c) impianto sito in località Belvedere, iscritto al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Siena al foglio 86, particella 1114, categoria E/9, composto da: n. 1 campo da calcio in superficie sintetica; di cui alla Planimetria in Allegato C) al presente Capitolato;
 - d) impianto sito in località Santa Lucia, iscritto al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Siena al foglio 103, particella 521, categoria D/6^a e di cui alla Planimetria, composto da: n. 2 campi da tennis in terra battuta; n. 1 campo da tennis in superficie "sintetica", con copertura pressostatica, idoneo anche alla pratica del calcio a 5, del volley e di altre discipline sportive; n. 1 campo da beach volley; n. 1 edificio adibito a spogliatoi e servizi igienici; n. 1 edificio adibito a biglietteria, luogo di incontro e/o punto di ristoro; di cui alla Planimetria in Allegato D) al presente Capitolato;
4. Gli specifici impianti e relative pertinenze, attrezzature e beni mobili oggetto dell'affidamento saranno individuati in un verbale di consegna redatto e firmato dal Comune e controfirmato dall'affidatario al momento della sottoscrizione del contratto. Al termine della gestione, il verbale dovrà essere aggiornato in contraddittorio tra le parti.
5. Gli impianti vengono consegnati all'affidatario nello stato di fatto in cui si trovano. L'affidatario dichiara, con la sottoscrizione del contratto, di averne constatata la consistenza e lo stato di

conservazione e funzionamento.

6. Gli impianti sono da ritenersi privi di rilevanza economica in quanto, come attestato dai rendiconti di gestione relativi agli anni precedenti rispetto a quello oggetto del presente affidamento, in atti presso l'Ufficio Sport, la relativa gestione è sprovvista delle caratteristiche proprie della gestione degli impianti sportivi di rilevanza economica (gestione adeguatamente remunerativa e quindi in grado di produrre reddito) e necessita pertanto di essere assistita dall'Ente.

Art. 3 – Finalità dell'affidamento

1. La finalità dell'affidamento consiste nella promozione della cultura e della pratica del calcio, del tennis e di altre eventuali attività sportive e ludico-motorio-ricreative compatibili con la tipologia degli impianti, ai sensi delle succitate vigenti normative settoriali in materia.

Art. 4 – Durata dell'affidamento

1. L'affidamento ha una durata di tre anni, con decorrenza dal 01/09/2026 al 31/08/2029, con possibilità di rinnovo, ad esclusiva discrezionalità del Comune, per un massimo di tre anni.

2. Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla proroga tecnica del contratto secondo le modalità previste dall'art. 120, comma 11, del D.lgs. 36/2023, alle medesime condizioni economico-gestionali, nella misura strettamente necessaria nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente.

Art. 5 – Valore dell'affidamento

1. Il valore annuale dell'affidamento è di € 50.000,00 oltre IVA.

2. Il valore presunto dell'affidamento, per la durata prevista di tre anni, posto a base di gara, è di € 150.000,00 oltre IVA.

3. Il valore pluriennale presunto dell'affidamento, in caso di rinnovo massimo di tre anni, è di € 300.000,00 oltre IVA.

Art. 6 – Utilizzo degli impianti

1. Gli impianti devono essere utilizzati per la promozione della cultura e della pratica del calcio, del tennis e di altre eventuali attività sportive e ludico-motorio-ricreative ad essi compatibili.

2. L'affidatario deve garantire la massima fruizione e apertura al pubblico possibile degli impianti. L'apertura al pubblico dell'impianto per la pratica del tennis deve essere ordinariamente garantita tutti i giorni (salvo i festivi): dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 21.30, il sabato dalle ore 9.00 alle ore 20.00 e la domenica dalle ore 9 alle ore 13; o comunque per un numero di ore complessive pari a quello suindicato.

3. L'affidatario deve permettere l'utilizzo degli impianti con imparzialità a tutti i soggetti che gliene facciano richiesta, con frequenza e orari da concordare in modo tale da non impedirne l'ordinaria fruizione da parte dell'affidatario.

4. L'affidatario deve in particolare garantire la possibilità di utilizzo degli impianti alle eventuali società sportive di San Gimignano che volessero praticare attività sportive di vario tenore a livello amatoriale o dilettantistico, con modalità concertate con tali società e tariffe preventivamente approvate dal Comune.

5. Gli impianti possono essere utilizzati e concessi in uso occasionale anche per attività extra sportive comunque compatibili con la tipologia delle strutture, nel rispetto delle specifiche normative in materia, previa approvazione del Comune ed eventuali tariffe approvate dall'Ente.

6. L'affidatario è tenuto a concedere gratuitamente, di norma nei giorni di mercoledì dalle ore 20:45 alle ore 23:00 da gennaio a giugno di ogni anno, l'uso del campo da tennis in superficie "sintetica" di

cui all'art. 2, lettera d), a organismi operanti senza scopo di lucro iscritti all'Albo delle associazioni del Comune di San Gimignano per attività disciplinate da specifici accordi di coprogettazione o collaborazione fra tali soggetti e il Comune.

7. Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare gratuitamente gli impianti per lo svolgimento, diretto o tramite soggetti terzi da questo individuati, di iniziative sportive o di interesse pubblico in genere, da comunicare all'affidatario con congruo preavviso, per un massimo di 5 giorni all'anno.

Art. 7 – Oneri e obblighi dell'affidatario

1. L'affidamento degli impianti implica l'assunzione, da parte dell'affidatario, dei seguenti oneri gestionali ed economici: a) apertura e chiusura; b) custodia e sorveglianza; c) pulizia; d) intestazione e pagamento delle utenze; e) manutenzione ordinaria; f) realizzazione di corsi ed altre attività per la promozione della pratica del calcio e del tennis; g) imposte, tasse e tributi normativamente previsti ed altri eventuali oneri ed obblighi connessi all'uso e alla gestione.

2. L'affidatario deve assicurare, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- apertura e chiusura degli impianti, nonché custodia e sorveglianza sul corretto uso dei medesimi da parte degli atleti, dei dirigenti, degli spettatori e di tutti i fruitori, tramite la presenza di specifici soggetti incaricati;

- pulizia e disinfezione costante con idonei prodotti igienizzanti e disinfettanti;

- cura e manutenzione costante dei campi da gioco, delle strutture, delle aree verdi, delle pertinenze e beni mobili, con le cadenze atte ad assicurare la perfetta fruibilità dei medesimi, assicurando lo smaltimento del materiale di risulta negli appositi spazi;

- realizzazione di corsi e altre attività tese alla promozione della cultura e della pratica del calcio e del tennis rivolte a minori e adulti, tra cui in particolar modo l'attività di squadre di calcio di bambini di età compresa tra i 5 e i 13 anni aderenti alla "Scuola Calcio FIGC" e corsi per lo svolgimento della pratica del tennis per bambini e ragazzi, tramite il coinvolgimento di istruttori, maestri e altri operatori professionalmente qualificati in possesso di attestazioni rilasciate dalle rispettive federazioni sportive nazionali, tra cui almeno n. 3 allenatori di calcio e n. 1 maestro di tennis;

3. L'affidatario si obbliga a trasmettere al Comune annualmente:

a) entro il 30 giugno: il programma di apertura degli impianti e delle attività da svolgere nella stagione sportiva annuale seguente;

b) entro il 30 settembre: il resoconto delle attività effettuate alla stagione sportiva annuale, consistente in:

- una relazione sulle attività sportive effettuate;

- un consuntivo di tutte le entrate e le spese correlate alla gestione, con specifica rendicontazione delle spese sostenute per utenze e manutenzioni tramite presentazione delle relative fatture quietanziate.

Per l'anno 2026, il programma di cui alla lettera a) dovrà essere trasmesso almeno quindici giorni prima dell'inizio delle attività.

Art. 8 – Utenze e manutenzione ordinaria

1. L'affidatario deve provvedere al pagamento di tutte le utenze afferenti agli impianti.

2. L'affidatario si obbliga a volturare le utenze a contatore a proprio carico entro novanta giorni dall'affidamento (salvo deroga per motivi non riconducibili alla responsabilità dell'affidatario), trasmettendo copia delle volture al Comune. Nelle more della voltura dei contratti, gli importi relativi alle utenze saranno decurtati dall'importo annuale appannaggio dell'affidatario di cui all'art. 15.

3. L'affidatario deve realizzare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria necessari al regolare funzionamento degli impianti e delle relative aree di pertinenza. Tali interventi consistono in tutte

quelle ordinarie prestazioni finalizzate al mantenimento della funzionalità degli impianti e delle relative aree di pertinenza in relazione al relativo utilizzo, con fornitura e impiego di materiali e modalità conformi alle vigenti normative in materia. Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- cura delle aree a verde (segnatura dei campi, rullatura, diserbo selettivo, sistemazione delle zolle, semina, concimazione, irrigazione e taglio dell'erba) e della componente arborea, arbustiva e delle siepi (potature, concimazioni, rimozione processionarie e quant'altro necessario al mantenimento del perfetto stato fitosanitario);
- manutenzione dei manti sintetici dei campi secondo i manuali di fabbrica ed altre eventuali disposizioni fornite dalle ditte fornitrici e dal Comune;
- montaggio e smontaggio della copertura pressostatica del campo da tennis;
- sostituzione parziale del manto di copertura e dell'orditura secondaria del tetto, senza modifica della sagoma, della pendenza e delle caratteristiche della copertura;
- riparazione e sostituzione delle grondaie, dei pluviali e dei comignoli;
- pulitura, ripristino della tinteggiatura, degli intonaci e dei rivestimenti delle facciate con materiali aventi le stesse caratteristiche e colori di quelli preesistenti;
- riparazione, tinteggiatura e sostituzione degli infissi, dei serramenti, dei portoni, dei cancelli, delle serrande e delle vetrine e porte d'ingresso, senza alterarne le caratteristiche quali sagoma, colori, disegno e dimensioni delle parti apribili e trasparenti;
- riparazione e tinteggiatura di parti varie delle tribune;
- riparazione e tinteggiatura di eventuali balconi e terrazze e relative ringhiere e parapetti;
- installazione di grate, limitatamente al vano finestra;
- applicazione di tende da sole e zanzariere;
- rifacimenti delle pavimentazioni esterne di cortili, patii e cavedi;
- riparazione e tinteggiatura degli infissi, dei serramenti e delle recinzioni;
- riparazione e rifacimento delle pavimentazioni;
- riparazione e rifacimento degli intonaci, dei rivestimenti e delle tinteggiature;
- riparazione e sostituzione degli apparecchi igienico-sanitari e riparazione degli impianti ed interventi per il funzionamento dei servizi igienici;
- sostituzione di lampade e faretti e vetri rotti;
- riparazione della rubinetteria, docce, maniglie;
- tinteggiatura di cancelli, ringhiere e beni affini, nonché di porte ed infissi in caso di atti vandalici o altri deterioramenti non naturali;
- imbiancatura degli spogliatoi, locali di servizio ed eventuali locali adibiti a punti di ristoro;
- conduzione delle caldaie (tenuta del libretto di manutenzione tramite impresa autorizzata, pulizia dei corpi principali e dei condotti, interventi di ripristino per guasti, sostituzione di pezzi di facile consumo), restando a carico dell'affidatario tutte le responsabilità per omessa manutenzione e certificazione;
- riparazione e sostituzione delle attrezzature sportive e dei beni mobili necessari allo svolgimento delle pratiche sportive.

4. In caso di inerzia dell'affidatario, attestata previo mancato adempimento di almeno due segnalazioni ricevute dal Comune nell'arco di trenta giorni (sette giorni in caso di interventi urgenti), l'Ente potrà provvedere direttamente, o tramite soggetti terzi, all'esecuzione degli interventi, rivalendosi sull'importo annuale appannaggio dell'affidatario di cui al successivo art. 15.

Art. 9 – Sicurezza

1. L'affidatario si obbliga all'esecuzione della manutenzione ordinaria e programmata prevista dalle

vigenti normative in materia di sicurezza sulla tipologia degli impianti, compresa la fornitura dei materiali necessari.

2. L'affidatario si obbliga, assumendone la piena responsabilità, ad ogni adempimento e obbligo in materia di sicurezza previsto dal D.Lgs. 81/2008, "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e ss.mm.ii. e dalle altre norme vigenti in materia di gestione di impianti sportivi, tra cui a cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi;
- la predisposizione del piano di emergenza degli impianti;
- la verifica periodica degli impianti a terra e ogni altro intervento di manutenzione ordinaria necessario al mantenimento della sicurezza;
- i controlli del funzionamento delle uscite di sicurezza, degli estintori e di tutti i presidi anti-incendio esistenti;
- i controlli sul numero massimo delle persone ammesse all'interno degli impianti ai sensi delle vigenti normative e gli eventuali conseguenti provvedimenti di limitazione;
- la dotazione di idonei Dispositivi di Protezione Individuale al personale;
- la formazione ed informazione dei dipendenti e del personale volontario;
- la dotazione dei defibrillatori da collocare all'interno degli impianti e la formazione del personale all'uso degli stessi, ex L.R.T. 9 ottobre 2015, n. 68 e relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.G.R.T. n. 38/R del 22.06.2016 e ss.mm.ii., garantendo tutti gli adempimenti previsti dalla succitata normativa.

3. L'affidatario si impegna a fornire tempestiva segnalazione scritta degli interventi di competenza del Comune necessari a garantire le condizioni di sicurezza degli impianti. Nelle more dell'intervento dell'Ente, l'affidatario deve adottare tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei fruitori degli impianti.

4. Il Comune non risponde per qualsiasi danno a persone o cose derivante dal mancato rispetto degli adempimenti a carico dell'affidatario previsti dal presente articolo.

Art. 10 – Personale dell'affidatario

1. L'affidatario provvede alla gestione degli impianti tramite idoneo personale da esso individuato.

2. L'affidatario assume l'obbligo di ottemperare a tutte le normative previdenziali, assistenziali, di retribuzione dei lavoratori e di sicurezza sul lavoro vigenti per il personale impiegato nella gestione, esonerando espressamente il Comune da qualsiasi coinvolgimento in merito.

3. L'affidatario, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, è tenuto ad applicare al personale impiegato nel servizio oggetto dell'affidamento il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni più rappresentative sul piano nazionale, e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'affidamento.

4. L'affidatario assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale per danni alla funzionalità degli impianti derivante dall'operato, anche omissivo, del proprio personale e dei soggetti a vario titolo coinvolti nella gestione.

Art. 11 – Modalità di utilizzo degli impianti

1. L'affidatario si obbliga a usare gli impianti in maniera pienamente conforme alle vigenti normative e a garantire un efficiente mantenimento della relativa funzionalità, adoperandosi per evitare qualsiasi danneggiamento o deperimento non correlato all'ordinaria usura.

2. Non sono consentiti all'affidatario interventi di modifica degli impianti, neppure parziali, salvo preventivo consenso scritto da parte del Comune.

3. Le attrezzature e i beni mobili affidati all'affidatario non possono essere asportati dagli impianti senza il preventivo benestare del Comune.
4. L'affidatario si obbliga a sostituire prontamente i beni ricevuti in uso resi inefficienti dall'incuria e dall'uso inadeguato.
5. L'affidatario ha facoltà di introdurre all'interno degli impianti attrezzature e beni mobili propri funzionali all'espletamento della gestione, provvedendo a rimuoverli alla scadenza dell'affidamento o in caso di motivata richiesta del Comune.
6. L'affidatario si obbliga a comunicare tempestivamente al Comune danni o sensibili deterioramenti che dovessero verificarsi agli impianti, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria da apportare ai medesimi i quali risultassero urgenti e necessari per eliminare situazioni di pericolo o danno a persone o cose.
7. L'affidatario garantisce la costante possibilità di accesso agli impianti al Comune e ai soggetti da questo autorizzati al fine di effettuare controlli e verifiche, lavori e servizi, prestando la necessaria collaborazione a titolo non oneroso.

Art. 12 – Oneri del Comune

1. Sono a carico del Comune tutti gli interventi di manutenzione straordinaria necessari al regolare funzionamento degli impianti.
2. Gli interventi di manutenzione straordinaria oggetto dell'affidamento consistono in tutte quelle prestazioni e forniture non riconducibili alle manutenzioni ordinarie di cui al precedente art. 8.
3. Il Comune si riserva la facoltà di realizzare interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'innovazione o al miglioramento della fruizione complessiva degli impianti da parte del pubblico e per altre finalità istituzionali, senza che ciò possa comportare richieste di risarcimento da parte dell'affidatario anche in caso di temporanea interruzione della possibilità di utilizzo degli impianti.

Art. 13 – Migliorie

1. L'affidatario può effettuare, con oneri a proprio carico, interventi di carattere straordinario di innovazione e miglioramento degli impianti tesi ad un ampliamento della relativa fruizione, qualificabili come "migliorie".
2. L'esecuzione degli interventi di cui al comma 1 può avvenire esclusivamente nel rispetto delle vigenti normative in materia e previa approvazione da parte del Comune e di altri eventuali enti competenti (ASL, CONI, ecc).
3. Alla scadenza del contratto, le migliorie oggetto del presente articolo, e qualunque altra eventuale miglioria apportata agli impianti nel corso della gestione (ivi compresi eventuali attrezzature e beni immessi all'interno degli impianti dall'affidatario e da questi non ritirati all'atto del riconsegna degli impianti) resteranno di proprietà del Comune, senza indennizzi per l'affidatario.

Art. 14 – Responsabilità e polizza assicurativa

1. L'affidatario esonera il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose, anche di terzi, che possano in qualsiasi modo e momento derivare dallo svolgimento delle attività praticate all'interno degli impianti e comunque connesse alla gestione degli stessi. A tal fine, l'affidatario dovrà essere assicurato, unitamente a tutto il personale impiegato e ad ogni persona (fisica o giuridica) che opererà per suo conto, per i rischi relativi a responsabilità civile verso i terzi, per qualsiasi danno o evento possa esser causato a persone e cose, esonerando espressamente l'Ente da qualsiasi responsabilità civile per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento della gestione.
2. L'affidatario deve possedere, per l'intera durata del contratto, una copertura RCT/O (se già in

possesso, dovrà integrarla ove mancante) con le garanzie sotto riportate e prestare apposita appendice al contratto con le sotto riportate specifiche: polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a persone e/o cose a tutela di tutti i rischi derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi previsti dal presente capitolato svolti con i seguenti massimali minimi:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): almeno € 1.000.000,00 unico per sinistro;
- Responsabilità Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): almeno € 1.000.000,00 unico per sinistro, comprese le malattie professionali.

3. La polizza di cui al comma 2 dovrà prevedere esplicitamente l'efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:

- danni a cose o fabbricati altrui derivanti da incendio di cose dall'assicurato o da questi detenute;
- conduzione dei locali, impianti, strutture e beni affidati;
- estensione da uso e conduzione di ogni bene mobile, impianto, attrezzatura utilizzata nello svolgimento delle attività oggetto della convenzione sottoscritta;
- danni ai locali e alle cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;
- danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto;
- danni derivanti da violazioni del D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;
- danni derivanti da violazioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali;
- danni da interruzione di attività;
- rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune (amministratori e dipendenti);
- danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente e delle persone di cui deve rispondere, compresi eventuali volontari;
- estensione alla responsabilità civile personale di tutti i dipendenti o considerati tali a norma di legge, compresi eventuali volontari durante lo svolgimento delle attività previste.

Il Comune deve essere considerato terzo.

4. Durante la vigenza contrattuale, l'affidatario è tenuto a dimostrare la permanenza delle coperture assicurative sopra citate producendo copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo entro trenta giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione della polizza sopra indicata.

Art. 15 – Importo per la gestione

1. A titolo di compartecipazione alle spese di gestione degli impianti, il Comune eroga all'affidatario un importo annuale massimo di € 50.000,00 oltre IVA, da corrispondere, dietro presentazione di regolari fatture, in ottemperanza agli oneri e obblighi di cui all'art. 7 del Capitolato.

2. L'importo di cui al comma 1 sarà corrisposto:

- per il 50%, entro trenta giorni dalla presentazione del programma delle attività di cui all'art. 7, comma 3, lettera a);
- per il restante 50%, entro trenta giorni dalla presentazione del resoconto delle attività effettuate di cui all'art. 7, comma 3, lettera b).

3. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato entro trenta giorni dalla data di ricezione di regolari fatture, da presentare esclusivamente in formato elettronico, ai sensi e con le modalità di cui al D.M. del MEF n. 55 del 3/04/2013 di attuazione della legge n. 244/2007, articolo 1, commi da 209 a 214. Il Codice Univoco dell'Ufficio è UFVSA5 e dovrà essere obbligatoriamente inserito nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica. In caso di emissione di fatture irregolari, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte del Comune. Le fatture sono soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, in base al quale il Comune paga l'importo delle fatture come segue: l'importo al netto dell'IVA direttamente al fornitore; l'importo dell'IVA all'erario per conto del fornitore (il Comune è sostituto d'imposta e

versa l'IVA per il proprio fornitore). Sulle fatture presentate dovrà essere evidenziato l'importo dell'IVA ed essere inserita la dicitura "Scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR n. 633/1972".

Art. 16 – Introiti dell'affidatario

1. Per la gestione degli impianti e lo svolgimento delle attività contrattualmente previste, l'affidatario può introitare somme da parte di utenti e soggetti terzi derivanti da:

- a) utilizzo degli impianti sportivi da parte dell'utenza e concessione occasionale in uso a soggetti terzi. I costi orari per la fruizione degli impianti e le concessioni in uso occasionali degli impianti ad altre società sportive e soggetti vari di cui all'art. 6 sono soggetti a tariffe preventivamente approvate dal Comune su proposta dell'affidatario;
- b) realizzazione di corsi e altre iniziative per la promozione delle discipline sportive di cui agli artt. 6 e 7 del presente Capitolato;
- c) sponsorizzazioni e pubblicità tese a fornire all'affidatario risorse economiche da destinare allo svolgimento delle attività sportive, in forme comunque compatibili con la tipologia degli impianti e salvo motivato diniego da parte del Comune, previo espletamento delle necessarie formalità ed eventuale pagamento delle relative imposte e tasse. Il Comune si riserva comunque la piena facoltà di installare all'interno e presso gli impianti strutture promozionali delle attività proprie o di soggetti terzi con esso operanti senza corrispettivi appannaggio dell'affidatario;
- d) eventuale attivazione di servizi di ristoro all'interno degli impianti, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
- e) altre eventuali attività previa formale autorizzazione del Comune.

Art. 17 – Subappalto

1. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 18 – Controlli e prescrizioni

1. Il Comune ha piena facoltà di vigilare sulla gestione degli impianti e di accedervi liberamente allo scopo di verificare lo stato di conservazione e la corretta utilizzazione dei medesimi, nonché l'osservanza di tutte le prescrizioni contrattualmente previste.
2. Il Comune si riserva di impartire ulteriori prescrizioni rispetto a quelle disciplinate dal presente Capitolato onde garantire un puntuale rispetto delle normative vigenti e una ottimale fruizione degli impianti, alle quali l'affidatario ha l'obbligo di attenersi.

Art. 19 – Penali

1. In caso di inadempienza alle disposizioni previste dal presente Capitolato, dal contratto e da altre normative vigenti, l'affidatario è invitato dal Comune ad ottemperarvi entro un termine minimo indicato dall'Ente.
2. In caso di mancata ottemperanza dell'affidatario alle disposizioni di cui al comma precedente, il Comune ha facoltà di applicare penali in relazione all'entità delle violazioni, per importi compresi: fra € 100,00 e € 500,00 per inadempienze lievi; fra € 501,00 e € 2.000,00 per inadempienze gravi. Resta ferma la possibilità, per il Comune, di chiedere la liquidazione dell'importo delle eventuali penali attingendo direttamente alla cauzione fidejussoria definitiva, costituita dall'appaltatore a garanzia dell'esecuzione del contratto. In tal caso l'appaltatore deve provvedere al reintegro della cauzione nel termine prescritto di trenta giorni consecutivi, pena la risoluzione del contratto.
3. Il Comune si riserva la piena facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio dei mancati interventi contestati, addebitandone le relative spese all'affidatario tramite decurtazione dall'importo annuale di cui all'art. 15 del Capitolato.

Art. 20 – Risoluzione del contratto

1. Il contratto si risolve, oltreché nei casi di cui ai seguenti commi 4 e 5, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all'art. 122 e all'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e all'art. 1453 e sgg. del Codice Civile.
2. Con la risoluzione in danno dell'affidatario inadempiente, sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo. L'affidamento a terzi è comunicato all'affidatario inadempiente, cui sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto, prelevate dal deposito cauzionale salva la richiesta dell'ulteriore risarcimento del danno (art. 122, comma 6, del D.lgs. 36/2023). Il contratto si risolve anche nell'ipotesi di cui all'art. 104, comma 9, del D.lgs. 36/2023, relativo all'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il contratto si risolve di diritto con la semplice comunicazione da parte del Comune all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l'Ente rilevi, ai sensi dell'art. 32 della L.P. 16/2015, che l'affidatario, al momento della presentazione dell'offerta ovvero della stipula, non risulti essere stato in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.
4. Il Comune può risolvere in qualunque momento il contratto, previa formale comunicazione all'affidatario e senza dover corrispondere a quest'ultimo alcun compenso o indennizzo, per comprovati motivi, quali:
 - scioglimento, fallimento o cessazione dell'attività dell'affidatario;
 - cessione a terzi del contratto;
 - attribuzione agli impianti di una destinazione diversa da quella contrattualmente prevista;
 - violazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7;
 - mancato adempimento degli obblighi relativi al personale e di altre norme in materia di lavoro;
 - altre gravi o reiterate infrazioni contrattuali dell'affidatario.
5. Il Comune può inoltre risolvere in qualsiasi momento il contratto per indisponibilità o impraticabilità degli impianti dovute a cause di forza maggiore o eccezionali necessità dell'Ente per fini pubblici, così come revocare l'utilizzo parziale degli impianti.
6. Nei casi di cui ai commi precedenti: a) il Comune provvede all'incameramento della garanzia, restando comunque impregiudicata la facoltà di richiesta di risarcimento danni; b) l'affidatario deve tempestivamente restituire al Comune gli impianti liberi da persone e cose.

Art. 21 – Restituzione degli impianti

1. Alla scadenza del contratto, gli impianti dovranno essere lasciati liberi e riconsegnati al Comune, entro il termine da questi stabilito, in normale stato d'uso, salva quindi la naturale usura o cessazione della funzionalità dovuta al relativo utilizzo nell'espletamento degli adempimenti stabiliti.

Art. 22 – Revisione dei prezzi

1. Per la revisione dei prezzi relativi al contratto di servizio si procede nei casi e nelle modalità previste dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 23 – Garanzia definitiva

1. Prima della sottoscrizione del contratto, l'affidatario è tenuto alla costituzione della garanzia definitiva prevista dall'art. 53, comma 4, D.lgs. n. 36/2023, pari al 5% dell'importo contrattuale.

Art. 24 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010, il Comune e l'affidatario devono assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. L'affidatario assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e si impegna espressamente a inserire nei contratti con eventuali subcontraenti, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della stessa legge, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità.
3. L'affidatario comunica al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, tutti gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Comune, il Codice Identificativo di Gara (CIG).
5. Il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 25 – Contratto e spese contrattuali

1. L'affidamento di cui al presente capitolato sarà specificamente disciplinato da un contratto fra Comune e soggetto aggiudicatario, stipulato secondo quanto disposto dall'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023.
2. Tutte le spese relative e conseguenti alla stipula ed eventuale registrazione del contratto sono a carico dell'affidatario.

Art. 26 – Controversie

1. Qualunque controversia relativa al presente affidamento, non risolvibile in via bonaria, è di competenza del Foro di Siena.

Art. 27 – Riservatezza e trattamento dei dati

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione dei dati personali, il Comune informa che i dati relativi all'affidatario saranno trattati, nel rispetto dei principi e con le modalità indicate in detto Regolamento, esclusivamente nella procedura relativa all'affidamento e saranno resi pubblici ai fini degli adempimenti degli obblighi di trasparenza comunicati agli enti preposti al controllo.
2. Responsabile del trattamento dei dati è il Dr. Valerio Bartoloni, Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona.
3. L'informativa completa in materia di riservatezza e trattamento dei dati è reperibile sul sito Internet del Comune.

Art. 28 – Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Capitolato, si rinvia alle norme del Codice Civile in quanto applicabili ed a tutte le vigenti norme in materia di gestione di impianti sportivi.

ALLEGATI:

- Allegato A) Planimetria dell'impianto di cui all'art. 2, lettera a);
- Allegato B) Planimetria dell'impianto di cui all'art. 2, lettera b);

Allegato C) Planimetria dell'impianto di cui all'art. 2, lettera c);
Allegato D) Planimetria dell'impianto di cui all'art. 2, lettera d).

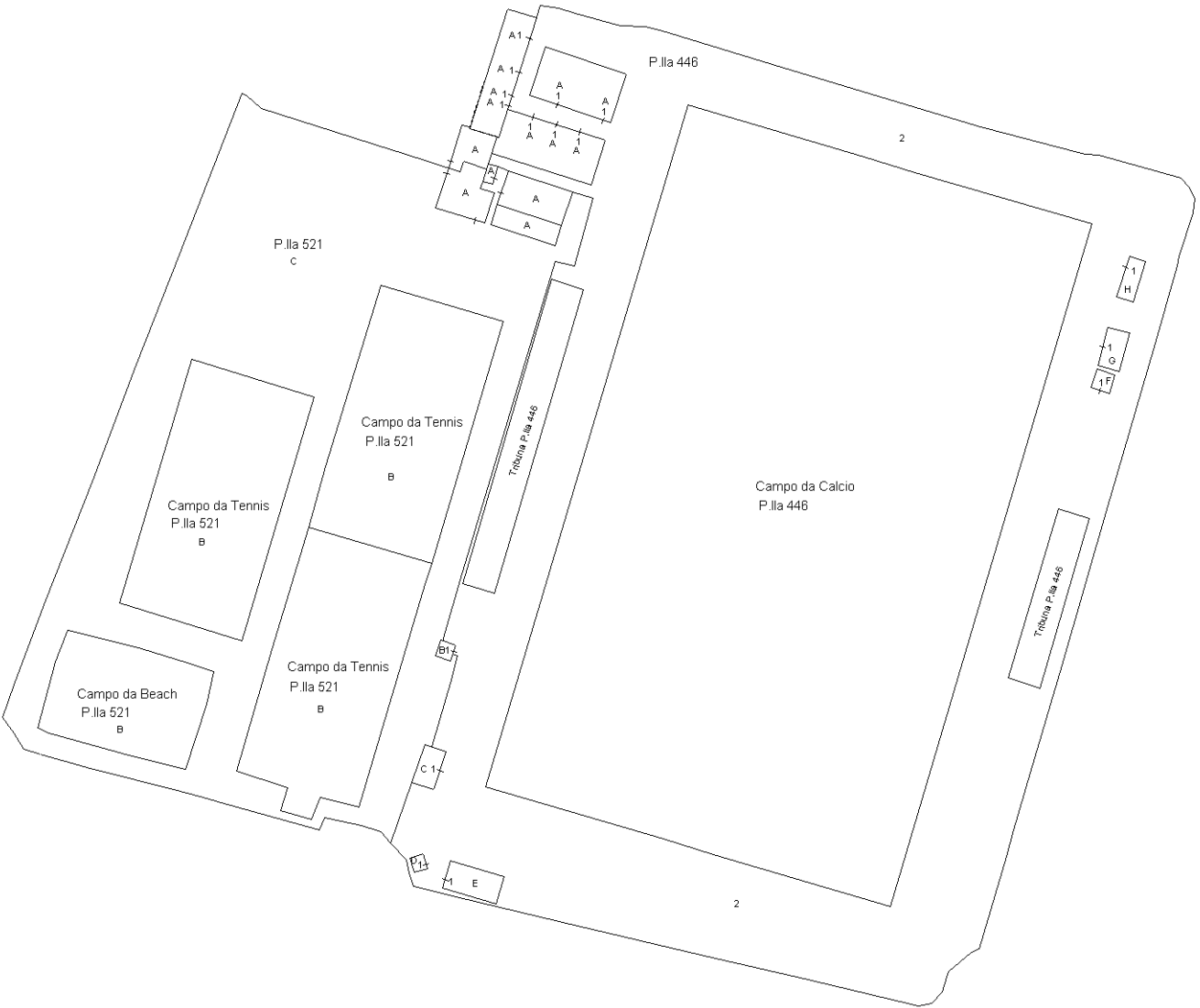
San Gimignano, 06/05/2026

Il Dirigente del Settore
Servizi alla Cultura e alla Persona
Dr. Valerio Bartoloni

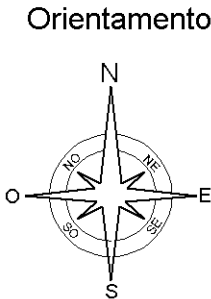
ELABORATO PLANIMETRICO	
Compilato da: Santoni Graziano	
Iscritto all'albo: Geometri	
Prov. Siena	N. 1313

Agenzia delle Entrate
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Siena

Comune di San Gimignano			Protocollo n. SI0114477 del18/09/2024	
Sezione:	Foglio: 103	Particella: 446	Tipo Mappale n. 52499	del 22/07/2024
Dimostrazione grafica dei subalterni			Scala 1 : 1000	



PIANO Terra



Ultima planimetria in atti

Agenzia delle Entrate
CATASTO FABBRICATI
Ufficio provinciale di
Siena

Dichiarazione protocollo n. SI0114477 del 18/09/2024
Comune di San Gimignano
Localita' Santa Lucia-centro (santa Lu

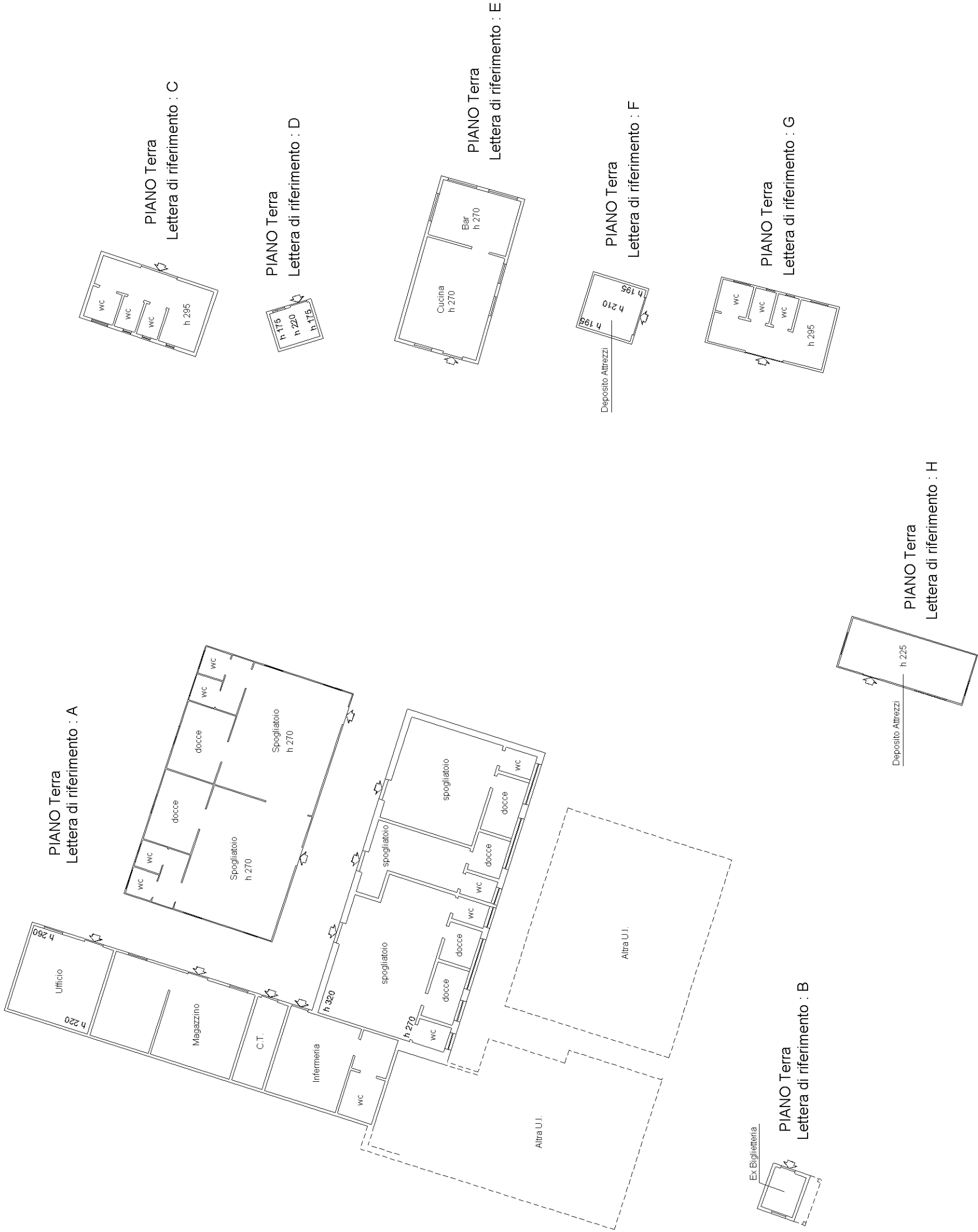
civ. SN

Identificativi Catastali:
Sezione:
Foglio: 103
Particella: 446
Subalterno: 1

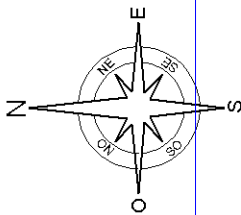
Compilata da:
Santoni Graziano
Iscritto all'albo:
Geometri
Prov. Siena

N. 1313

Scala 1: 200



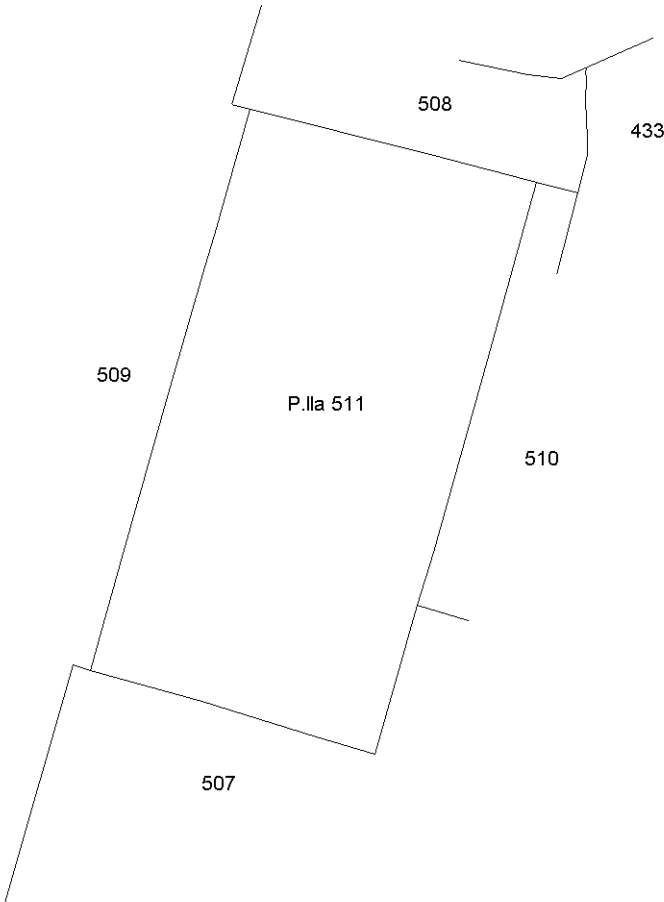
Orientamento



ELABORATO PLANIMETRICO	
Compilato da: Santoni Graziano	
Iscritto all'albo: Geometri	
Prov. Siena	N. 1313

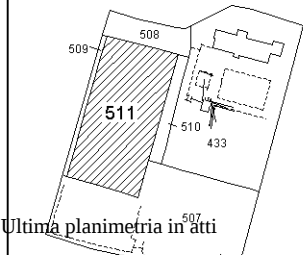
Agenzia delle Entrate
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Siena

Comune di San Gimignano		Protocollo n. SI0115615 del 27/09/2024
Sezione:	Foglio: 104 Particella: 511	Tipo Mappale n. 114847 del 20/09/2024
Dimostrazione grafica dei subalterni		Scala 1 : 500

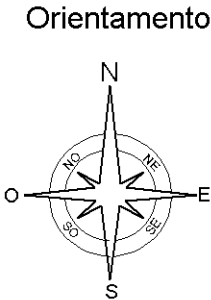


PIANO Terra

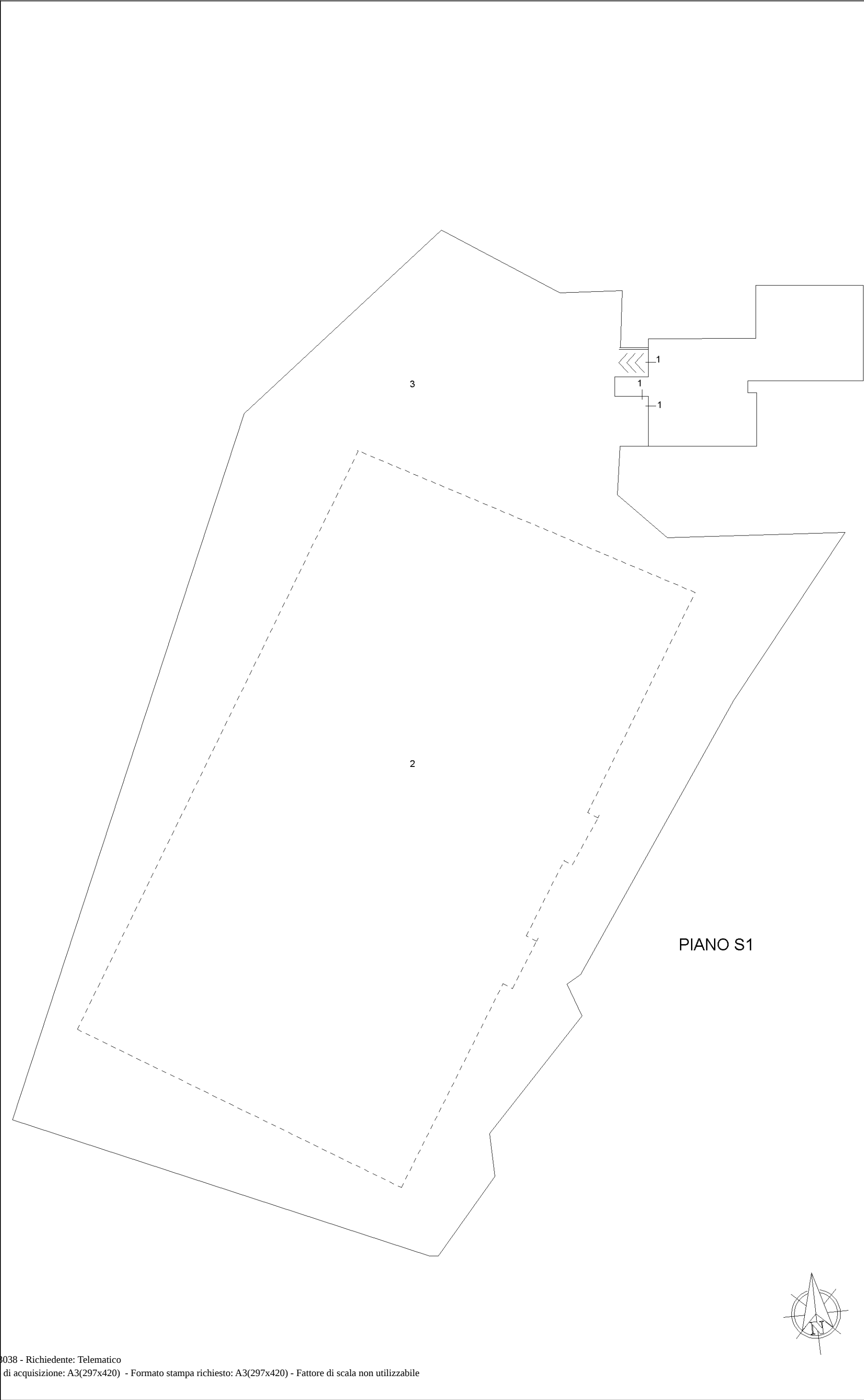
Estratto di Mappa
Foglio 104 P.la 511
Scala 1:4000



Ultima planimetria in atti



ELABORATO PLANIMETRICO	Compilato da: Venturucci Gino	Iscritto all'albo: Ingegneri	Prov. Firenze	N. 2388
Comune di San Gimignano	Sezione:	Foglio: 86	Particella: 1114	Protocollo n. SI0021920 del26/08/2020
Dimostrazione grafica dei subalterni				
Tipo Mappale n. 4400 del 11/02/2020 Scala 1 : 500				





Agenzia delle Entrate
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Siena

Dichiarazione protocollo n. SI0114477 del 18/09/2024

Comune di San Gimignano

Localita' Santa Lucia-centro (santa Lu

civ. SN

Identificativi Catastali:

Sezione:

Foglio: 103

Particella: 521

Subalterno:

Compilata da:

Santoni Graziano

Iscritto all'albo:

Geometri

Prov. Siena

N. 1313

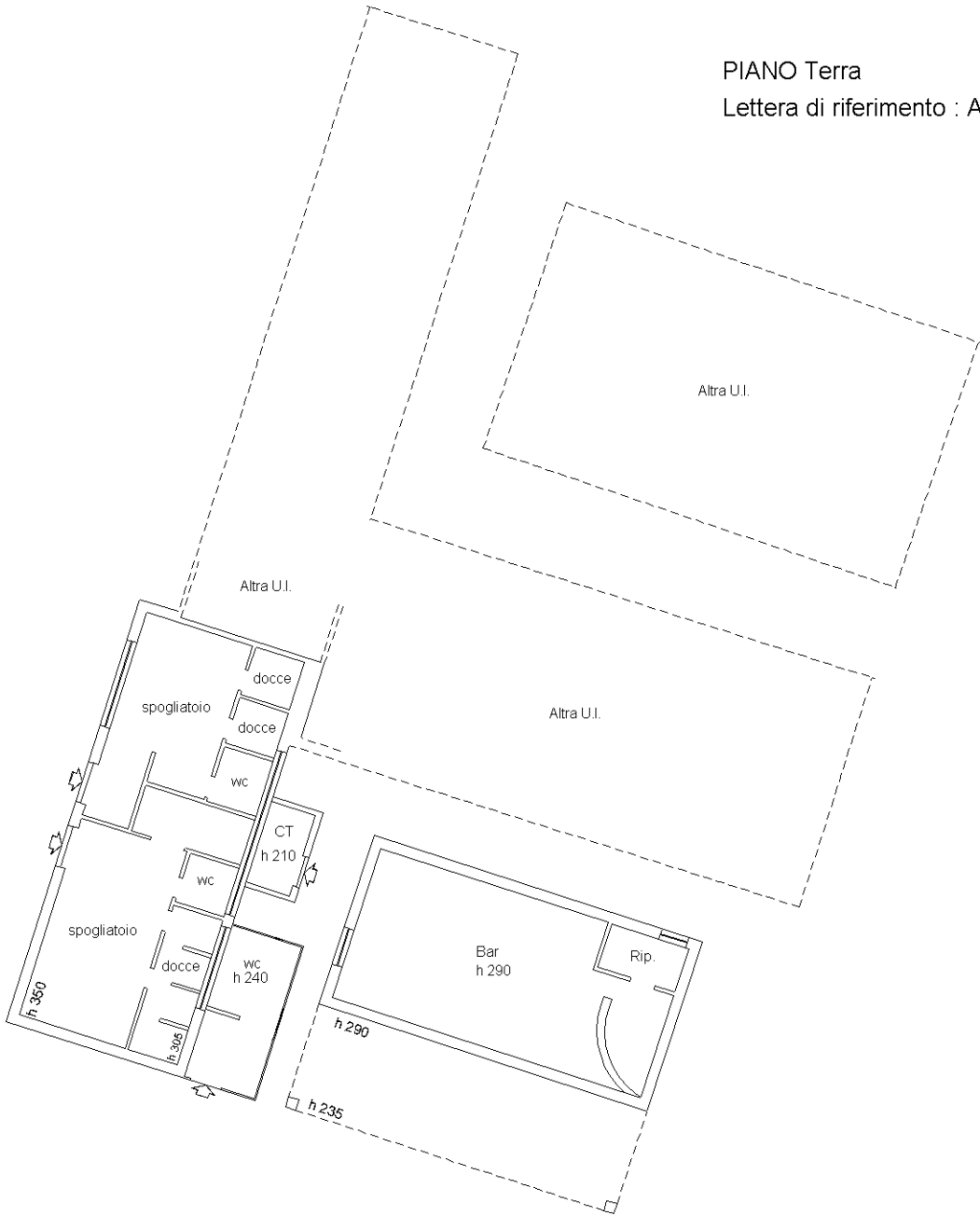
Planimetria

Scheda n. 1

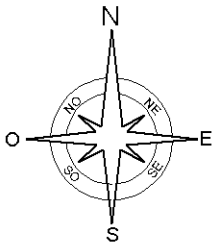
Scala 1:200

PIANO Terra

Lettera di riferimento : A



Orientamento



Ultima planimetria in atti

Data: 11/08/2025 - n. T48918 - Richiedente: PRRVNT80T61D403Q

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)



**Comune di
San Gimignano**



AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO
PER L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER LA PRATICA DEL CALCIO E DEL TENNIS

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
RENDE NOTO

Che, in esecuzione della determina a contrarre n. __ del __/__/2026, il Comune San Gimignano, con sede in Piazza Duomo n. 2, www.comune.sangimignano.si.it, intende espletare un'indagine di mercato avente ad oggetto l'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali per la pratica del calcio e del tennis, per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 36/2023.

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, in alcun modo vincolante per l'Ente, finalizzato esclusivamente alla raccolta di manifestazioni di interesse per l'individuazione di operatori economici qualificati, da invitare a presentare offerta, nell'ambito della procedura negoziata sotto soglia comunitaria per l'affidamento dei servizi come di seguito definiti. Gli operatori economici individuati a mezzo del presente avviso, saranno successivamente invitati a partecipare alla procedura negoziata, che si svolgerà in modalità telematica sulla PAD START della Regione Toscana.

1 – INFORMAZIONI GENERALI

- **Stazione Appaltante:**
Comune di San Gimignano – Piazza Duomo n. 2, 53037 San Gimignano (SI)
PEC: comune.sangimignano@postacert.toscana.it – Mail: gare@comune.sangimignano.si.it – Tel. 0577 990395
- **Responsabile Unico del Progetto (RUP)** ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023:
Dott. Valerio Bartoloni – Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona
Tel. 0577 990395 – Mail: gare@comune.sangimignano.si.it
- **Oggetto dell'appalto:**
Affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali per la pratica del calcio e del tennis
CPV 92610000-0 – Servizi di gestione di impianti sportivi

La presente procedura è svolta in esecuzione della determinazione dirigenziale a contrarre n. __ del __/__/2026.

2 – OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura ha ad oggetto l'appalto della gestione degli impianti sportivi comunali per la pratica del calcio e del tennis, come descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Gli impianti sportivi in oggetto, ubicati nel territorio di San Gimignano, sono i seguenti:

- impianto sito in località Santa Lucia, iscritto al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Siena al foglio 103, particella 446, categoria D/6^a, composto da: n. 1 campo da calcio in superficie "sintetica", locali adibiti a spogliatoi e biglietteria, servizi igienici e pertinenze;
- impianto sito in località Santa Lucia, iscritto al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Siena al foglio 104, particella 511, categoria D/6^a, composto da: n. 1 campo da calcio in superficie "sintetica" e relative pertinenze;
- impianto sito in località Belvedere, iscritto al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Siena al foglio 86, particella 1114, categoria E/9, composto da: n. 1 campo da calcio in superficie sintetica e relative pertinenze;
- impianto sito in località Santa Lucia, iscritto al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Siena al foglio 103, particella 521, categoria D/6^a e di cui alla Planimetria, composto da: n. 2 campi da tennis in terra battuta; n. 1 campo da tennis in superficie "sintetica", con copertura pressostatica, idoneo anche alla pratica del calcio a 5, del volley e di altre discipline sportive; n. 1 campo da beach volley; n. 1 edificio adibito a spogliatoi e servizi igienici; n. 1 edificio adibito a biglietteria, luogo di incontro e/o punto di ristoro.

Città del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'UNESCO
 Town of UNESCO World Cultural and Natural Heritage
 53037 San Gimignano (SI) - Piazza Duomo, 2 - Tel. 0577 9901
 C.F. e P.IVA 00102500527 - www.comune.sangimignano.si.it
 PEC: comune.sangimignano@postacert.toscana.it

**SAN
GIMIGNANO**



I suddetti impianti sono da ritenersi privi di rilevanza economica in quanto, come attestato dai rendiconti di gestione relativi agli anni precedenti rispetto a quello oggetto del presente affidamento, in atti presso l'Ufficio Sport, la relativa gestione è sprovvista delle caratteristiche proprie della gestione degli impianti sportivi di rilevanza economica (gestione adeguatamente remunerativa e quindi in grado di produrre reddito) e necessita pertanto di essere assistita dall'Ente.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché, vista la contiguità fisica e funzionale dei due plessi sportivi (calcio e tennis), i quali insistono su un'area urbana integrata e condividono accessi e aree di sosta, l'affidamento congiunto dei suddetti impianti rappresenta una scelta gestionale opportuna al fine di un'ottimizzazione delle spese e di un miglior coordinamento dei relativi interventi di manutenzione.

Tabella 1

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	ATECO	P (principale) S (secondaria)	Importo annuo	Importo per 3 anni
1	Servizio di gestione degli impianti sportivi comunali per la pratica del calcio e del tennis	92610000-0 – Servizi di gestione di impianti sportivi	93.11.90 – Gestione di altri impianti sportivi	P	€ 50.000,00	€ 150.000,00
A) Importo a base di gara						€ 150.000,00
B) Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso						€ 0,00
A) + B) Importo complessivo						€ 150.000,00

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari ad € 22.000,00.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla Stazione Appaltante.

Considerata la natura del servizio oggetto dell'appalto, ai fini dell'esecuzione dello stesso, l'operatore economico può ricorrere all'impiego di personale secondo la normativa speciale del lavoro sportivo (D. Lgs. n. 36/2021).

Qualora, per l'esecuzione dell'appalto, venga impiegato personale dipendente, il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato è il seguente: "CCNL per i dipendenti degli impianti e delle attività sportive profit e no profit" (CNEL H077). Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente CCNL da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato dalla Stazione Appaltante. La dichiarazione di equivalenza delle tutele sarà verificata dalla Stazione Appaltante prima dell'aggiudicazione, con le modalità di cui all'art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023. La mancata corrispondenza costituisce motivo di esclusione.

I costi della sicurezza da interferenze, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sono pari ad € 0,00.

L'importo complessivo è al netto di IVA.

L'appalto è finanziato con fondi propri della Stazione Appaltante.

3 – DURATA

La durata dell'appalto è di 3 anni, con decorrenza dal 01/09/2026 al 31/08/2029, con possibilità di rinnovo, ad esclusiva discrezionalità del Comune, per un massimo di ulteriori 3 anni.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della



**Comune di
San Gimignano**



procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023. In tal caso il contraente uscente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

4 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023; gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

In conformità all'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 38/2021 la gestione degli impianti sportivi è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.

Requisiti di ordine generale

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D. Lgs. n. 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del D. Lgs. n. 36/2023 sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del D. Lgs. n. 36/2023 è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f), g) e h) del D. Lgs. n. 36/2023, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Requisiti di ordine speciale

1. Requisiti di idoneità professionale

L'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:

- **In caso di impresa: iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;** per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'All. II.11 del D. Lgs. n. 36/2023.

2. Requisiti di capacità economica e finanziaria

Affidabilità economica ex art. 15, comma 1, L.R.T. n. 21/2015: assenza di posizioni debitorie nei confronti del Comune di San Gimignano.

3. Requisiti di capacità tecnica e professionale

L'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:

- aver svolto, anche a favore di soggetti privati, per almeno un anno negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della presente procedura di gara, attività di gestione di impianti sportivi.

5 – AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto precedente e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.



**Comune di
San Gimignano**



Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

6 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del D. Lgs. n. 36/2023, non è consentito il subappalto a cascata, in relazione alle specifiche caratteristiche dell'appalto e alla conseguente esigenza di evitare una eccessiva parcellizzazione e frammentazione del servizio.

7 – MODALITA' DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI

La procedura negoziata si svolgerà ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 36/2023, invitando tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti che abbiano presentato manifestazione di interesse.

Per gli operatori economici selezionati, la successiva procedura negoziata si svolgerà in modalità telematica attraverso la PAD START della Regione Toscana, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

8 – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione di interesse da parte degli operatori economici dovrà pervenire, entro e non oltre il termine perentorio fissato per le ore : del giorno / /2026, esclusivamente in modalità telematica attraverso la PAD START della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/>, tramite l'apposito modulo predisposto dalla Stazione Appaltante (Modulo 01 – manifestazione d'interesse) e reso disponibile sulla PAD START.

Le manifestazioni d'interesse pervenute oltre questo termine, o inviate con modalità diverse da quelle previste, non saranno prese in considerazione ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare alla successiva procedura negoziata.

9 – INFORMAZIONI TECNICHE

Per poter presentare la propria manifestazione di interesse:

- gli operatori economici già registrati sulla PAD START dovranno accedere all'area riservata relativa all'avviso in oggetto ed utilizzare l'apposita funzione prevista sulla PAD;
- gli operatori economici non ancora registrati sulla PAD START dovranno prima registrarsi sulla PAD per poter poi procedere all'invio della manifestazione di interesse.

Per informazioni tecniche sulla PAD START o istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione alla PAD stessa è possibile rivolgersi al call center del gestore del sistema contattando il n. 02 8148 0761 oppure scrivendo all'indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com.

Il Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana (START) utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. A tal fine gli operatori economici sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.



10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

Finalità del trattamento dei dati

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento dei dati

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (per esempio anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (“giudiziari”) di cui all'articolo 10 Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (“sensibili”) di cui all'articolo 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e/o di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno pubblicati sul sito internet www.comune.sangimignano.si.it.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (articolo 1, comma 16, lettera b, e comma 32 legge n. 190/12; articolo 35 decreto legislativo n. 33/12; nonché articolo 29, decreto legislativo n. 50/16), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.comune.sangimignano.si.it.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati



**Comune di
San Gimignano**



Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli articoli 89 del Regolamento UE.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha: i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'articolo 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perverrà nei termini di legge e/o non sarà ritenuta soddisfacente dall'interessato, quest'ultimo potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Gimignano.

Responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Valerio Bartoloni, Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona del Comune di San Gimignano.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è la società Esseti Servizi Telematici s.r.l. – Avv. Flavio Corsinovi, Email: rpd@consorzioerrecablate.it.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott. Valerio Bartoloni

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
PER LA PRATICA DEL CALCIO E DEL TENNIS

Il sottoscritto _____ nato a _____ (___) il __/__/____, residente in Via _____ n. __, _____ (___), codice fiscale _____, nella sua qualità di:

(Selezionare una delle seguenti opzioni)

[] Legale rappresentante

[] Procuratore

(In caso di procuratore) Numero di procura: _____ del __/__/____: tipo (indicare se generale o speciale)

autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto: _____ con sede legale in _____ (___), CAP _____, Via _____ n. _____, C.F. _____, e P.I. _____

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla **procedura negoziata**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 36/2023, per l'**affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali per la pratica del calcio e del tennis**, nella seguente forma (barre la casella di riferimento):

- ☐ società e associazioni sportive dilettantistiche;
- ☐ enti di promozione sportiva;
- ☐ discipline sportive associate;
- ☐ federazioni sportive nazionali;
- ☐ a) imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- ☐ b) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- ☐ c) consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- ☐ d) consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- ☐ e) raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- ☐ f) consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- ☐ g) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- ☐ h) soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

e a tal fine **DICHIARA**

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000

- di aver preso visione, conoscere ed accettare il contenuto dell'avviso per manifestazione di interesse relativo alla procedura di cui trattasi ed, in particolare, delle modalità procedurali e dei requisiti di partecipazione ivi indicati;
- di essere consapevole e di accettare che la presente istanza rappresenta una mera manifestazione di interesse atta a comunicare la disponibilità ad essere invitati alla successiva (ed eventuale) procedura, ferma restando la facoltà dell'Ente di interrompere, sospendere, modificare il procedimento avviato in ogni momento;
- di essere consapevole e di accettare che, trattandosi di indagine di mercato, con la presente istanza non si dà luogo ad alcuna posizione giuridica di pretesa nei confronti dell'Amministrazione;
- di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti dell'informativa di cui all'art. 10 dell'avviso pubblico per indagine di mercato;
- di possedere tutti i **requisiti di ordine generale** di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;
- di possedere i **requisiti di ordine speciale** previsti:

1. Requisiti di idoneità professionale

L'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:

- ☐ In caso di impresa: iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'All. II.11 del D. Lgs. n. 36/2023.

2. Requisiti di capacità economica e finanziaria

- ☐ Affidabilità economica ex art. 15, comma 1, L.R.T. n. 21/2015: assenza di posizioni debitorie nei confronti del Comune di San Gimignano.

3. Requisiti di capacità tecnica e professionale

L'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:

- ☐ Aver svolto, anche a favore di soggetti privati, per almeno un anno negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della presente procedura di gara, attività di gestione di impianti sportivi. Specificare:

Descrizione	Date	Committente

Luogo, _____ data ____/____/____

Sottoscrizione con firma digitale



**Comune di
San Gimignano**



PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER LA PRATICA DEL CALCIO E DEL TENNIS

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

Con determina a contrarre n. ___ del ___/___/2026, questa Amministrazione ha deciso di affidare l'appalto della gestione degli impianti sportivi comunali per la pratica del calcio e del tennis, secondo quanto meglio descritto e specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 36/2023.

La presente procedura negoziata è interamente svolta tramite la PAD START della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it>.

L'affidamento avviene mediante procedura negoziata con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è prevista pari a 4 mesi dalla pubblicazione dell'avviso.

Il luogo di svolgimento del servizio è San Gimignano – codice NUTS IT119.

CPV 92610000-0 – Servizi di gestione di impianti sportivi

Il CIG è reperibile sulla piattaforma START.

Stazione Appaltante: Comune di San Gimignano – PEC comune.sangimignano@postacert.toscana.it

Il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Valerio Bartoloni – gare@comune.sangimignano.si.it

ART. 1 – PIATTAFORMA

1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice Civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare ed alla documentazione presente nella sezione "istruzioni" della PAD stessa.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della PAD e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o



**Comune di
San Gimignano**



comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione della procedura alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START" approvate con decreto dirigenziale n. 3631 del 06/08/2015 e consultabili all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/> nella sezione "progetto", che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- la previa registrazione al Sistema con le modalità successivamente indicate;
- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo: PDF /A RTF per i documenti di testo o tabellari; PDF /A JPG per le immagini.

La Stazione Appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD START, accedendo all'indirizzo <https://start.toscana.it/>.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai



sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Informazioni dettagliate riguardanti l'accesso e la procedura di registrazione alla PAD sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione. Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico possono essere fatte al call center del gestore del sistema al n. 02 8148 0761 o all'indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com.

ART. 2 – DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- disciplinare di gara e relativi allegati:
 - Modulo dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine speciale (Modulo 01);
 - Modulo dichiarazione del conto corrente dedicato (Modulo 02);
 - Modulo dichiarazione del titolare effettivo (Modulo 03);
 - Modulo dichiarazione del consenso al trattamento dei dati tramite FVOE (Modulo 04);
 - Modulo dichiarazioni dell'impresa ausiliaria ex art. 104 D.Lgs. 36/2023 (Modulo 05);
 - Modulo dichiarazione dell'impresa consorziata (Modulo 06);
 - Modulo per redazione offerta tecnica (Modulo 07);
 - Modulo dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica (Modulo 08);
 - Modulo dichiarazione CCNL applicato (Modulo 09);
- capitolato speciale d'appalto e relativi allegati:
 - Planimetria dell'impianto di cui all'art. 3, lettera a), del Capitolato;
 - Planimetria dell'impianto di cui all'art. 3, lettera b), del Capitolato;
 - Planimetria dell'impianto di cui all'art. 3, lettera c) del Capitolato;
 - Planimetria dell'impianto di cui all'art. 3, lettera d) del Capitolato;
- codice di comportamento del Comune di San Gimignano;
- protocollo d'intesa approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 07/02/2025.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link www.comune.sangimignano.si.it e sulla PAD START al link <https://start.toscana.it>.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione "chiarimenti" della PAD START, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nella sezione "chiarimenti" della PAD START. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la sezione "Comunicazioni" della PAD e, per quanto non previsto dalle



**Comune di
San Gimignano**



stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti sulla PAD START e le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate. La PAD START utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Il concorrente è tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione; in assenza di tale comunicazione, oppure nel caso di comunicazione di indirizzi errati l'Amministrazione non è responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

ART. 3 – OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura ha ad oggetto l'appalto della gestione degli impianti sportivi comunali per la pratica del calcio e del tennis, come descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Gli impianti sportivi in oggetto, ubicati nel territorio di San Gimignano, sono i seguenti:

- impianto sito in località Santa Lucia, iscritto al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Siena al foglio 103, particella 446, categoria D/6^a, composto da: n. 1 campo da calcio in superficie "sintetica", locali adibiti a spogliatoi e biglietteria, servizi igienici e pertinenze;
- impianto sito in località Santa Lucia, iscritto al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Siena al foglio 104, particella 511, categoria D/6^a, composto da: n. 1 campo da calcio in superficie "sintetica" e relative pertinenze;
- impianto sito in località Belvedere, iscritto al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Siena al foglio 86, particella 1114, categoria E/9, composto da: n. 1 campo da calcio in superficie sintetica e relative pertinenze;
- impianto sito in località Santa Lucia, iscritto al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Siena al foglio 103, particella 521, categoria D/6^a e di cui alla Planimetria, composto da: n. 2 campi da tennis in terra battuta; n. 1 campo da tennis in superficie "sintetica", con copertura pressostatica, idoneo anche alla pratica del calcio a 5, del volley e di altre discipline sportive; n. 1 campo da beach volley; n. 1 edificio adibito a spogliatoi e servizi igienici; n. 1 edificio adibito a biglietteria, luogo di incontro e/o punto di ristoro.

I suddetti impianti sono da ritenersi privi di rilevanza economica in quanto, come attestato dai rendiconti di gestione relativi agli anni precedenti rispetto a quello oggetto del presente affidamento, in atti presso l'Ufficio Sport, la relativa gestione è sprovvista delle caratteristiche proprie della gestione degli impianti sportivi di rilevanza economica (gestione adeguatamente remunerativa e quindi in grado di produrre reddito) e necessita pertanto di essere assistita dall'Ente.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché, vista la contiguità fisica e funzionale dei due plessi sportivi (calcio e tennis), i quali insistono su un'area urbana integrata e condividono accessi e aree di sosta, l'affidamento congiunto dei suddetti impianti rappresenta una scelta gestionale opportuna al fine di un'ottimizzazione delle spese e di un miglior coordinamento dei relativi interventi di manutenzione.

Città del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'UNESCO
Town of UNESCO World Cultural and Natural Heritage
53037 San Gimignano (SI) - Piazza Duomo, 2 - Tel. 0577 9901
C.F. e P.IVA 00102500527 - www.comune.sangimignano.si.it
PEC: comune.sangimignano@postacert.toscana.it

**SAN
GIMIGNANO**



Comune di
San Gimignano



n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	ATECO	P (principale) S (secondaria)	Importo annuo	Importo per 3 anni
1	Servizio di gestione degli impianti sportivi comunali per la pratica del calcio e del tennis	92610000-0 – Servizi di gestione di impianti sportivi	93.11.90 – Gestione di altri impianti sportivi	P	€ 50.000,00	€ 150.000,00
A) Importo a base di gara						€ 150.000,00
B) Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso						€ 0,00
A) + B) Importo complessivo						€ 150.000,00

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari ad € 22.000,00.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla Stazione Appaltante.

Considerata la natura del servizio oggetto dell'appalto, ai fini dell'esecuzione dello stesso, l'operatore economico può ricorrere all'impiego di personale secondo la normativa speciale del lavoro sportivo (D. Lgs. n. 36/2021).

Qualora, per l'esecuzione dell'appalto, venga impiegato personale dipendente, il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato è il seguente: "CCNL per i dipendenti degli impianti e delle attività sportive profit e no profit" (CNEL H077). Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente CCNL da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato dalla Stazione Appaltante. La dichiarazione di equivalenza delle tutele sarà verificata dalla Stazione Appaltante prima dell'aggiudicazione, con le modalità di cui all'art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023. La mancata corrispondenza costituisce motivo di esclusione.

I costi della sicurezza da interferenze, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sono pari ad € 0,00.

L'importo complessivo è al netto di IVA.

L'appalto è finanziato con fondi propri della Stazione Appaltante.

3.1 DURATA

La durata dell'appalto è di 3 anni, con decorrenza dal 01/09/2026 al 31/08/2029, con possibilità di rinnovo, ad esclusiva discrezionalità del Comune, per un massimo di ulteriori 3 anni.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023. In tal caso il contraente uscente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

3.2 REVISIONE PREZZI

Per la revisione dei prezzi si procede nei casi e con le modalità previste dall'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di rinnovo del contratto per una durata massima pari ad ulteriori 3 anni. L'importo stimato l'eventuale rinnovo è pari ad € 150.000,00, al netto di IVA. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Città del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'UNESCO
Town of UNESCO World Cultural and Natural Heritage
53037 San Gimignano (SI) - Piazza Duomo, 2 - Tel. 0577 9901
C.F. e P.IVA 00102500527 - www.comune.sangimignano.si.it
PEC: comune.sangimignano@postacert.toscana.it

**SAN
GIMIGNANO**



**Comune di
San Gimignano**



Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 300.000,00, al netto di IVA, così suddiviso:

Importo complessivo (A+B)	€ 150.000,00
Importo per l'eventuale rinnovo contrattuale	€ 150.000,00
VALORE GLOBALE STIMATO	€ 300.000,00

ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023.

In conformità all'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 38/2021 la gestione degli impianti sportivi è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del D. Lgs. n. 36/2023.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 36/2023 che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 36/2023 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui l'Ente Concedente accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs. n. 36/2023 che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Città del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'UNESCO
Town of UNESCO World Cultural and Natural Heritage
53037 San Gimignano (SI) - Piazza Duomo, 2 - Tel. 0577 9901
C.F. e P.IVA 00102500527 - www.comune.sangimignano.si.it
PEC: comune.sangimignano@postacert.toscana.it

**SAN
GIMIGNANO**



Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 5 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D. Lgs. n. 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Nel modulo di dichiarazione del consenso al trattamento dei dati tramite FVOE (Modulo 04), gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del D. Lgs. n. 36/2023 sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del D. Lgs. n. 36/2023 è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f), g) e h) del D. Lgs. n. 36/2023, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del D. Lgs. n. 36/2023 dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorzata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D. Lgs. n. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.



**Comune di
San Gimignano**



Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

ART. 6 – REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

L'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:

- **In caso di impresa: iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;** per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'All. II.11 del D. Lgs. n. 36/2023.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dall'Ente concedente tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Affidabilità economica ex art. 15, comma 1, L.R.T. n. 21/2015: assenza di posizioni debitorie nei confronti del Comune di San Gimignano.

6.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

L'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:

- aver svolto, anche a favore di soggetti privati, per almeno un anno negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della presente procedura di gara, attività di gestione di impianti sportivi.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del D. Lgs. n. 36/2023 devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di idoneità professionale di cui al precedente punto 6.1 devono essere posseduti:

Città del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'UNESCO
Town of UNESCO World Cultural and Natural Heritage
53037 San Gimignano (SI) - Piazza Duomo, 2 - Tel. 0577 9901
C.F. e P.IVA 00102500527 - www.comune.sangimignano.si.it
PEC: comune.sangimignano@postacert.toscana.it

**SAN
GIMIGNANO**



**Comune di
San Gimignano**



- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito di capacità economica e finanziaria deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del D. Lgs. n. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D. Lgs. n. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di idoneità professionale di cui al precedente punto 6.1 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del D. Lgs. n. 36/2023, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 36/2023, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del D. Lgs. n. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D. Lgs. n. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

ART. 7 – AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di cui al punto 6.1.

L'impresa ausiliaria deve:

- possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.



**Comune di
San Gimignano**



Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto, e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di 10 giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

ART. 8 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del D. Lgs. n. 36/2023, non è consentito il subappalto a cascata, in relazione alle specifiche caratteristiche dell'appalto e alla conseguente esigenza di evitare una eccessiva parcellizzazione e frammentazione del servizio.

ART. 9 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Considerata la natura del servizio oggetto dell'appalto, ai fini dell'esecuzione dello stesso, l'operatore economico può ricorrere all'impiego di personale secondo la normativa speciale del lavoro sportivo (D. Lgs. n. 36/2021).

Qualora, per l'esecuzione dell'appalto, venga impiegato personale dipendente, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui all'articolo 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori.

ART. 10 – GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 la garanzia provvisoria non è dovuta.

ART. 11 – SOPRALLUOGO

Per il presente appalto non è previsto il sopralluogo obbligatorio.

I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura hanno la facoltà di chiedere di poter effettuare un sopralluogo, inviandone richiesta, entro e non oltre le ore __:__ del giorno __/__/2026, tramite la sezione "chiarimenti" della PAD START, indicando nell'oggetto "Richiesta sopralluogo" e specificando nella richiesta il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Coloro che parteciperanno alla procedura senza aver esercitato la facoltà di effettuare il sopralluogo rinunciano a presentare qualsiasi contestazione avente come presupposto il difetto di informazione.

ART. 12 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 33,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025.

Città del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'UNESCO
Town of UNESCO World Cultural and Natural Heritage
53037 San Gimignano (SI) - Piazza Duomo, 2 - Tel. 0577 9901
C.F. e P.IVA 00102500527 - www.comune.sangimignano.si.it
PEC: comune.sangimignano@postacert.toscana.it

**SAN
GIMIGNANO**



Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la Stazione Appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

ART. 13 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore __: __ del giorno __/__/2026 a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 150 MB per singolo file.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 e nelle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START" (consultabili all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/> nella sezione "progetto", che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della PAD), di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella PAD.

L'offerta è composta da:

- A) **Documentazione amministrativa;**
- B) **Offerta tecnica;**
- C) **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni per cui la Stazione Appaltante mette a disposizione nella PAD, tra la documentazione di gara, dei modelli predisposti devono essere redatte sui modelli stessi.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia



**Comune di
San Gimignano**



prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

ART. 14 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a 5 e non superiore a 10 giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.



**Comune di
San Gimignano**



La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni, assegnato dalla Stazione Appaltante. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

ART. 15 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD per compilare o allegare la seguente documentazione:

- domanda di partecipazione (generata dalla piattaforma START) ed eventuale procura, di cui al punto 15.1;
- DGUE (compilato tramite la piattaforma START), di cui al punto 15.2;
- dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine speciale (Modulo 01), di cui al punto 15.3;
- dichiarazione del conto corrente dedicato (Modulo 02), di cui al punto 15.4;
- dichiarazione del titolare effettivo (Modulo 03), di cui al punto 15.5;
- dichiarazione del consenso al trattamento dei dati tramite FVOE (Modulo 04), di cui al punto 15.6.
- documentazione in caso di avalimento qualificante, di cui al punto 15.7;
- documentazione ulteriore per i soggetti associati, di cui al punto 15.8;
- dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D. Lgs. n. 14/2019, di cui al punto 15.9.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è compilata online sulla PAD.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.2 DGUE

Il concorrente compila il DGUE on line, seguendo le istruzioni della PAD START. Una volta compilato, il DGUE dovrà essere sottoscritto con firma digitale ed inserito sulla PAD START nell'apposito spazio previsto.



Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il DGUE deve essere inoltre presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

15.3 DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

Il concorrente allega dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine speciale, resa tramite l'apposito modulo predisposto dalla Stazione Appaltante e allegato alla documentazione di gara (Modulo 01).

15.4 DICHIARAZIONE DEL CONTO CORRENTE DEDICATO

Il concorrente allega dichiarazione del conto corrente dedicato, resa ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della Legge 136/2010, tramite l'apposito modulo predisposto dalla Stazione Appaltante e allegato alla documentazione di gara (Modulo 02).

15.5 DICHIARAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Il concorrente allega dichiarazione del titolare effettivo, individuato ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 231/2007, resa tramite l'apposito modulo predisposto dalla Stazione Appaltante e allegato alla documentazione di gara (Modulo 03).

15.6 DICHIARAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI TRAMITE FVOE

Il concorrente allega dichiarazione del consenso al trattamento dei dati tramite FVOE, resa tramite l'apposito modulo predisposto dalla Stazione Appaltante e allegato alla documentazione di gara (Modulo 04), nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti



dichiarati.

15.7 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO QUALIFICANTE

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- **dichiarazione del consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE**, resa tramite l'apposito modulo predisposto dalla Stazione Appaltante e allegato alla documentazione di gara (Modulo 04), nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- **DGUE dell'impresa ausiliaria**, compilato on line seguendo le istruzioni della PAD START e successivamente sottoscritto con firma digitale ed inserito sulla PAD START nell'apposito spazio previsto;
- **dichiarazioni dell'impresa ausiliaria** ex art. 104 D.Lgs. 36/2023, rese tramite l'apposito modulo predisposto dalla Stazione Appaltante e allegato alla documentazione di gara (Modulo 05);
- **contratto di avvalimento** di cui all'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, per tutta la durata dell'appalto. Il contratto deve riportare a pena di nullità la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, la durata e ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.
Il contratto di avvalimento andrà presentato in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure in formato elettronico tramite scansione della copia autentica rilasciata dal notaio dell'originale cartaceo.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.8 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;



**Comune di
San Gimignano**



- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs. n. 36/2023

- dichiarazione del consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, resa tramite l'apposito modulo predisposto dalla Stazione Appaltante e allegato alla documentazione di gara (Modulo 04), nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti. Il DGUE deve essere compilato on line seguendo le istruzioni della PAD START e successivamente sottoscritto con firma digitale ed inserito sulla PAD START nell'apposito spazio previsto;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti. La dichiarazione deve essere resa tramite l'apposito modulo predisposto dalla Stazione Appaltante e allegato alla documentazione di gara (Modulo 06).

15.9 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL D. LGS. N. 14/2019

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.



ART. 16 – OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella PAD, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 15.1 e deve contenere, i seguenti documenti:

- **Offerta tecnica** che, redatta secondo il Modulo 07 disponibile nella documentazione di gara, illustra le caratteristiche dei servizi offerti con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1.
L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.
- **Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica**, redatta secondo il Modulo 08 predisposto dalla Stazione Appaltante e allegato alla documentazione di gara. L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico.
Resta ferma, la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
- In caso di avvalimento premiale, il concorrente allega all'offerta tecnica:
 - il contratto di avvalimento in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure in formato elettronico tramite scansione della copia autentica rilasciata dal notaio dell'originale cartaceo, pena la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale;
 - il DGUE dell'impresa ausiliaria, compilato on line seguendo le istruzioni della PAD START e successivamente sottoscritto con firma digitale ed inserito sulla PAD START nell'apposito spazio previsto;
 - le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria ex art. 104 D.Lgs. 36/2023, rese tramite l'apposito modulo predisposto dalla Stazione Appaltante e allegato alla documentazione di gara (Modulo 05);
 - la dichiarazione del consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, resa dall'impresa ausiliaria tramite l'apposito modulo predisposto dalla Stazione Appaltante e allegato alla documentazione di gara (Modulo 04), nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati.

ART. 17 – OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la seguente documentazione economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 15.1, nella PAD:

- **offerta economica**, compilata online tramite la PAD START, che deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
 - ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara pari ad € 150.000,00.
Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali.
Sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base d'asta.
 - oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - costi della manodopera.
- **dichiarazione del CCNL applicato** resa tramite l'apposito modulo predisposto dalla Stazione Appaltante e allegato alla documentazione di gara (Modulo 09).
Considerata la natura del servizio oggetto dell'appalto, ai fini dell'esecuzione dello stesso, l'operatore economico può ricorrere all'impiego di personale secondo la normativa speciale del lavoro sportivo (D. Lgs. n. 36/2021).
Qualora, per l'esecuzione dell'appalto, venga impiegato personale dipendente e l'operatore economico indichi un CCNL differente rispetto a quello indicato all'art. 3 del presente disciplinare, dovrà dichiarare, a pena di esclusione, che il CCNL



applicato garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato dalla Stazione Appaltante. La dichiarazione di equivalenza delle tutele sarà verificata dalla Stazione Appaltante prima dell'eventuale aggiudicazione con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice. La mancata corrispondenza costituisce motivo di esclusione.

ART. 18 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
1	Modalità di espletamento dei corsi e di altre attività tesi alla promozione della cultura e della pratica del calcio e del tennis rivolte a minori e adulti (ex art. 7, comma 2, del Capitolato)	Descrizione del progetto di gestione degli impianti sportivi che illustri le modalità di espletamento dei corsi e di altre attività tesi alla promozione della cultura e della pratica del calcio e del tennis rivolte a minori e adulti (ex art. 7, comma 2, del Capitolato)	25	
2	Soggetti rientranti tra quelli ai quali la gestione degli impianti sportivi è affidata in via preferenziale ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 38/2021	Saranno attribuiti 20 punti ai soggetti rientranti tra quelli ai quali la gestione degli impianti sportivi è affidata in via preferenziale ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 38/2021: società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali		20
3	Modalità organizzative di conduzione e funzionamento dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione degli impianti (ex art. 15, comma 1, L.R.T. n. 21/2015)	Descrizione delle modalità organizzative di conduzione e funzionamento dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione degli impianti (ex art. 15, comma 1, L.R.T. n. 21/2015)	15	
4	Numero di istruttori e allenatori qualificati per le pratiche del calcio e del tennis	Saranno attribuiti i seguenti punti in base al numero di istruttori e allenatori qualificati per le pratiche del calcio e del tennis tramite attestazioni delle federazioni sportive di riferimento: - Da n. 2 a n. 3: punti 3 - Da n. 4 a n. 6: punti 5 - Oltre n. 6: punti 10		10



5	Modalità di espletamento di progetti sportivi e altre attività tesi all'avviamento allo sport di soggetti diversamente abili e anziani	Descrizione delle modalità di espletamento di progetti sportivi e altre attività tesi all'avviamento allo sport di soggetti diversamente abili e anziani	5	
6	Modalità di realizzazione, all'interno degli impianti sportivi, di attività sportive, educative e ludiche nell'ambito di "centri estivi" rivolti a minori in età scolare	Descrizione del progetto di realizzazione, all'interno degli impianti sportivi, di attività sportive, educative e ludiche nell'ambito di "centri estivi" rivolti a minori in età scolare	5	
TOTALE PUNTI MAX: 80			50	30

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base della attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario. La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

I coefficienti di valutazione, compresi tra 0 e 1, sono quelli di cui alla tabella seguente:

GIUDIZIO	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO	VOTO
NON APPREZZABILE	Trattazione non inerente all'argomento richiesto.	0
INSUFFICIENTE	Trattazione non chiara; assenza di benefici/vantaggi proposti rispetto a quanto richiesto dal Comune nei documenti di gara; carenza di contenuti tecnici analitici.	0,1
SCARSO	Trattazione lacunosa che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto.	0,2
SUFFICIENTE	Trattazione appena esauriente rispetto alle aspettative espresse dal Comune nei documenti di gara. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili.	0,3
PIÙ CHE SUFFICIENTE	Trattazione esauriente rispetto alle aspettative espresse dal Comune nei documenti di gara. I vantaggi e/o benefici sono apprezzabili.	0,4
DISCRETO	Seppure la trattazione sia completa rispetto alle aspettative del Comune nei documenti di gara, essa non risulta, tuttavia, caratterizzata da elementi spiccatamente distintivi dell'Offerta. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari, ma privi di innovatività.	0,5
PIÙ CHE DISCRETO	Trattazione completa rispetto alle aspettative espresse dal Comune nei documenti di gara. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari e si ravvisano primi elementi di innovatività.	0,6
BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia ed efficienza rispetto alle aspettative espresse dal Comune nei documenti di gara. Gli aspetti tecnici sono affrontati in maniera ancora superficiale; tuttavia, i vantaggi appaiono percepibili e chiari e si denotano gli elementi caratteristici dell'Offerta.	0,7
PIÙ CHE BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative del Comune nei documenti di gara, con buoni approfondimenti tecnici. Le soluzioni appaiono concrete e innovative. I vantaggi appaiono evidenti e chiari	0,8



**Comune di
San Gimignano**



	così da far risaltare gli elementi caratteristici dell'Offerta.	
OTTIMO	Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti. Ottima efficacia della proposta rispetto aspettative del Comune nei documenti di gara, anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.	0,9
ECCELLENTE	Supera le aspettative del Comune grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità dell'Offerta è concreta ed evidente.	1

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare, identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'Offerta dell'elemento richiesto.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica è di 20 punti.

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula "non lineare interdipendente":

$$C_{k,i} = (\Delta_{k,i} / \Delta_{k,max})^{\alpha}$$

dove:

- k = indice che identifica la voce di offerta economica
- $C_{k,i}$ = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo per la voce di offerta economica;
- $\Delta_{k,i}$ = ribasso offerto dal concorrente i -esimo rispetto al valore posto a base di gara;
- $\Delta_{k,max}$ = il valore più elevato dei ribassi $\Delta_{k,i}$ offerti in gara;
- $\alpha = 0,3$ è il parametro che determina la concavità della curva di punteggio.

18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI

Il Punteggio Tecnico è dato dalla seguente formula:

$$PT_i = C_{1,i} \times P_1 + C_{2,i} \times P_2 + \dots C_{n,i} \times P_n$$

dove:

- PT_i = punteggio tecnico concorrente i ;
- $C_{1,i}$ = coefficiente voce di punteggio tecnico 1, del concorrente i ;
- P_1 = punteggio max voce di punteggio tecnico 1;
- $C_{2,i}$ = coefficiente voce di punteggio tecnico 2, del concorrente i ;
- P_2 = punteggio max voce di punteggio tecnico 2;
- $C_{n,i}$ = coefficiente voce di punteggio tecnico n , del concorrente i ;
- P_n = punteggio max voce di punteggio tecnico n .

Si precisa che il punteggio relativo a ciascun criterio, dato dal prodotto del coefficiente attribuito per il rispettivo Punteggio max di cui al precedente paragrafo 18.1, sarà arrotondato alla quarta cifra decimale, mentre sul valore del coefficiente non verrà effettuato alcun arrotondamento.

Non si procederà ad ulteriore riparametrazione.

Il Punteggio Economico è dato dalla seguente formula:

$$PE_i = C_i \times P$$



**Comune di
San Gimignano**



dove:

- PE_i = punteggio economico concorrente i ;
- C_i = coefficiente voce di punteggio economico del concorrente i ;
- P = punteggio massimo voce di punteggio economico;

Si precisa che il punteggio, dato dal prodotto del coefficiente attribuito per il Punteggio max di cui al precedente paragrafo 18.3, sarà arrotondato alla quarta cifra decimale, mentre sul valore del coefficiente non verrà effettuato alcun arrotondamento. Non si procederà ad ulteriore riparametrazione.

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (**P totale**) più alto, che sarà ottenuto sommando il “**Punteggio Tecnico**” (**PT**) ed il “**Punteggio Economico**” (**PE**):

$$P \text{ totale} = PT + PE$$

ART. 19 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

ART. 20 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La data della prima seduta sarà comunicata ai concorrenti tramite la PAD START. Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la PAD START.

La PAD consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

ART. 21 – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro 5 giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.



ART. 22 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche / economiche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il RUP procede all'apertura delle offerte presentate.

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Il RUP procede all'apertura delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della Stazione Appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione Appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga l'ex aequo, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in ex aequo) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nel paragrafo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.



ART. 23 – VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La Stazione Appaltante valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che, in base a elementi specifici inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa.

I macroelementi sulla base dei quali sarà condotta la verifica di anomalia sono i seguenti:

- equilibrio globale del rapporto;
- capacità gestionale dell'appaltatore;
- rispetto delle tutele dei lavoratori impiegati dall'appaltatore.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 24 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'All. I.01 al D. Lgs. n. 36/2023, l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al precedente art. 9.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

E' sottoposto alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione il concorrente risultato primo, o, in caso di non aggiudicazione al primo, il concorrente aggiudicatario che segue in graduatoria.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro 5 giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi 30 giorni dall'avvio delle verifiche. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la Stazione Appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e all'eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni



di cui all'articolo 96, comma 15.

Successivamente si procede, con il concorrente che segue in graduatoria, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare:

- la garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023.
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e la Stazione Appaltante potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto con l'emissione del certificato di regolare esecuzione.
- idonea polizza assicurativa, richiesta dall'art. 14 del Capitolato.

Ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023, dopo la verifica dei requisiti, la Stazione Appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione, recesso o dichiarazione di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 25 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.



**Comune di
San Gimignano**



Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

ART. 26 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa Stazione Appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante www.comune.sangimignano.si.it.

ART. 27 – ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita accedendo alle apposite sezioni "verbali" e "accesso agli atti", relative alla presente procedura, sulla PAD START.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi accedendo all'apposita sezione "accesso agli atti", relativa alla presente procedura, sulla PAD START.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 28 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il TAR Toscana.

ART. 29 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

Finalità del trattamento dei dati

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.



**Comune di
San Gimignano**



I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento dei dati

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (per esempio anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati ("giudiziari") di cui all'articolo 10 Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" ("sensibili") di cui all'articolo 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e/o di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno pubblicati sul sito internet www.comune.sangimignano.si.it.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (articolo 1, comma 16, lettera b, e comma 32 legge n. 190/12; articolo 35 decreto legislativo n. 33/12; nonché articolo 29, decreto legislativo n. 50/16), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.comune.sangimignano.si.it.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli articoli 89 del Regolamento UE.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha: i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile



**Comune di
San Gimignano**



nei limiti di cui all'articolo 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perverrà nei termini di legge e/o non sarà ritenuta soddisfacente dall'interessato, quest'ultimo potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Gimignano.

Responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Valerio Bartoloni, Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona del Comune di San Gimignano.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è la società Esseti Servizi Telematici s.r.l. – Avv. Flavio Corsinovi, Email: rp@consorzioerrecablate.it.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott. Valerio Bartoloni

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

Determinazione N. 334 del 19/05/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER LA PRATICA DEL CALCIO E DEL TENNIS - DETERMINA A CONTRARRE .

Vista la determinazione trasmessa di cui all'oggetto, si appone, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, come segue:

Tipo	Bilancio	Numero	Bilancio/PEG	Descrizione	Beneficiario	Importo
Impegno	2026	896	122/3	GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER LA PRATICA DEL CALCIO E DEL TENNIS - anac	AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	250,00

Conseguentemente detta determinazione è esecutiva

19/05/2026

Il Responsabile del Servizio Ragioneria
(CESARI FRANCESCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.
21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)